



# COMUNE DI MAZZANO

(Provincia di Brescia)

## REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

### ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre annessi agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1977, dell'art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996 e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021.
2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

### ARTICOLO 2 - ATTIVITA' AMMESSE

1. L'uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/ricreativi, quali:
  - a) attività di avviamento e promozione dello sport;
  - b) attività motoria;
  - c) ginnastica;
  - d) preparazione atletica;
  - e) attività ricreative e di aggregazione sociale, purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 4.
2. Il Concessionario si impegna ad assicurare che il numero delle persone che occupano la Palestra non superi quelle ammesse dalle norme in materia di sicurezza.
3. In caso di attività con presenza di pubblico, preventivamente autorizzata dal Comune, nello svolgimento delle attività il Concessionario si impegna ad attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

### ARTICOLO 3 - UTENZA

1. Le palestre scolastiche sono concesse in uso agli Enti pubblici, Associazioni sportive dilettantistiche ricreative e di utilità sociali che ne presentino richiesta.
2. L'accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, rilasciata a seguito della presentazione di apposita istanza.

### ARTICOLO 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza ed ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.
2. Il Comune e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine, il concessionario rilascia all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria, esentando l'Amministrazione Comunale concedente da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico ed immediatamente accertati o segnalati saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'ufficio Lavori Pubblici - Servizi comunali del Comune.
4. Il concessionario dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente, e comunque non oltre la giornata successiva, al competente ufficio comunale eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone. In caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il concessionario a cui è stato assegnato l'utilizzo nella fascia oraria immediatamente antecedente a quella in cui i danni vengono rilevati.
5. L'accesso alle palestre è consentito, subordinatamente alle esigenze scolastiche, nel periodo 1° settembre - 31 luglio ed unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione, secondo la seguente articolazione:
  - a) dal lunedì al venerdì, dal termine delle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, sino alle ore 23.00;
  - b) il sabato e la domenica negli orari coincidenti con la disputa di manifestazioni agonistiche.
6. L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ad ogni altro locale della scuola.
7. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.
8. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
  - a) accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma. A tale scopo, gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con suola in gomma o con suola espressamente prescritta da parte di tutti coloro che accedono all'impianto;
  - b) installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura, ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
  - c) lasciare materiale di ingombro;
  - d) spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
  - e) far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
  - f) accedere, con qualsivoglia veicolo a motore, in ogni spazio di pertinenza del plesso scolastico;

- g) fumare;
  - h) consentire l'accesso alle persone estranee o al pubblico qualora non sia stato espressamente autorizzato;
  - i) esercitare pratiche sportive che per le loro caratteristiche possano arrecare danno alle attrezzature ed alla struttura;
  - j) installare attrezzi ed impianti che possano ridurre la disponibilità della palestra. In ogni caso, qualunque alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal Comune
9. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del Comune senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.
10. Gli addetti incaricati delle Amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

## **ARTICOLO 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **1. Autorizzazione annuale**

- a) Tutte le associazioni/società sportive che intendono usufruire dei suddetti impianti per lo svolgimento delle loro attività, devono far richiesta scritta indirizzata al Comune di Mazzano entro il 31 luglio di ogni anno, mediante la compilazione di apposito modulo.
- b) La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante della società/associazione sportiva.
- c) Le richieste pervenute successivamente a tale data saranno soddisfatte nei limiti delle disponibilità residue rispetto alle richieste pervenute entro il termine.

### **2. Autorizzazione temporanea**

- a) Le associazioni sportive/società e i gruppi spontanei di persone che abbiano la necessità di usufruire occasionalmente della palestra scolastica comunale in orario extra-scolastico debbono, preventivamente, fare richiesta motivata al Comune di Mazzano mediante la compilazione di apposito modulo.
- b) In tal caso l'autorizzazione sarà concessa nel rispetto delle autorizzazioni annuali all'uso della palestra già concesse dall'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 6 - FORMULAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
- a) la ragione sociale della società o del gruppo sportivo richiedente l'utilizzo;
  - b) il tipo di attività sportiva-ricreativa-culturale che si intende svolgere;
  - c) l'indicazione dei giorni e delle ore della settimana in cui si intende usufruire dei locali e degli impianti per lo svolgimento dell'attività sportiva;
  - d) una dichiarazione di responsabilità del Presidente della Società o del Responsabile del gruppo;
  - e) l'impegno che durante lo svolgimento delle attività sarà presente almeno un responsabile della società o del gruppo;
  - f) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati dall'ente concedente;
  - g) di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento, ed in caso di assegnazione di spazi, di accettarle integralmente.

## **ARTICOLO 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI**

1. Entro il 10 agosto di ogni anno sarà effettuata a cura del Comune di Mazzano l'assegnazione degli spazi.
2. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.
3. Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse.
4. Qualora le istituzioni scolastiche abbiano necessità di utilizzi straordinari in orari assegnati ad associazioni e/o gruppi sportivi, esse devono inoltrare richiesta al Comune entro i 15 giorni antecedenti l'utilizzo.

#### **ARTICOLO 8 - CRITERI DI PRIORITA'**

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, allo scopo primario di favorire una assegnazione degli spazi quanto più possibile equa e/o nell'eventualità in cui le richieste siano superiori agli spazi disponibili, si provvederà all'assegnazione anche tenendo conto della graduatoria formata a seguito dell'applicazione dei seguenti criteri:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Luogo sede società/associazione sportiva	Società/associazione sportiva con sede nel comune di Mazzano: <b>20</b>  Società/associazione sportiva non avente sede nel comune di Mazzano: <b>2</b>	20
Qualificazione professionale degli istruttori/allenatori	Diplomati ISEF o laureati in Scienze motorie: <b>6</b>  Qualifica federale: <b>3</b>	9
Esperienza nel settore sportivo	Fino a 3 anni: <b>6</b> Da 4 a 8 anni: <b>12</b> Oltre 8 anni: <b>18</b>	18
N. affiliati settore giovanile che praticano l'attività	Fino a 10: <b>7</b> Da 11 a 50: <b>14</b> Da 51 a 100: <b>21</b> Più di 100: <b>28</b>	28
Valutazione progetto attività	Integrazione soggetti con disabilità e fasce deboli: <b>16</b>  Pluralità fasce d'età coinvolte: <b>6</b>	25

	Pluralità di discipline proposte: <b>3</b>	
<b>Totale</b>		<b>100</b>

- Una percentuale pari al 40% del monte ore complessivo verrà equamente ripartita fra tutti gli utenti che presentino richiesta di utilizzo delle palestre. Le ore che eventualmente residueranno a seguito del riparto effettuato sulla base del criterio di cui al periodo precedente confluiranno nuovamente nel monte ore complessivo e, ove necessario, potranno essere assegnate tenendo conto della graduatoria stilata in applicazione dei criteri previsti al comma 1. Un numero di ore pari alla metà della percentuale di cui al primo periodo verrà equamente ripartito fra gli utenti che presentino richiesta di utilizzo delle palestre nella fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00, qualora le richieste eccedano il numero di ore effettivamente disponibili in tale fascia oraria.

#### **ARTICOLO 7 - ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICABILI**

- Lo spazio assegnato può essere utilizzato solo per la pratica sportiva in cui si identifica l'associazione, gruppo o società sportiva richiedente, nell'ottica di ottimizzare la capacità ricettiva degli impianti.

#### **ARTICOLO 8 – TARIFFA DI UTILIZZO**

- A fronte della concessione di utilizzo delle palestre scolastiche, il concessionario è tenuto a versare al Comune la tariffa di utilizzo, a concorso delle spese per il consumo di acqua potabile, energia elettrica, combustibile e di quelle generali di gestione.
- Il Comune si riserva la facoltà di concedere eccezionalmente l'uso delle palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta Municipale con proprio atto deliberativo.
- Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Municipale.
- L'eventuale richiesta di disdetta dell'utilizzo dell'impianto che non sia determinata da cause imprevedibili ovvero da disposizione del Comune o da richiesta dell'Istituzione Scolastica dovrà essere presentata con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario/lavorativi. L'inosservanza di tale termine comporterà l'obbligo di corrispondere per intero la tariffa di utilizzo.

#### **ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

- Condizione fondamentale per l'utilizzo degli impianti è la completa copertura assicurativa per tutti coloro che li usano, atleti praticanti, allenatori ed istruttori. Le società ed i gruppi sportivi che usufruiscono della palestra sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o cose per l'uso degli impianti, attrezzature e locali. L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni causati agli atleti, agli impianti ed alle attrezzature dall'uso della palestra.

#### **ARTICOLO 10 - POTERE D'USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, indipendentemente dal presente regolamento e dal calendario di assegnazione delle palestre scolastiche alle varie associazioni gruppi o società sportive che ne abbiano fatto richiesta, di usare la stessa per tutte le attività

che essa svolge direttamente o che sono da essa patrocinate, anche a carattere non strettamente sportivo, previo accordo con l'eventuale utente.

#### **ARTICOLO 11 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO**

1. L'Amministrazione Comunale effettuerà il controllo sull'effettivo utilizzo degli impianti vigilando sul rispetto di quanto dichiarato nella richiesta di assegnazione e sul rispetto degli impegni assunti in base al presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 7, comma 3, l'assegnazione dello spazio potrà essere revocata dall'amministrazione comunale qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
  - a) utilizzo degli spazi assegnati difforme rispetto a quanto dichiarato nella richiesta iniziale;
  - b) gravi atti di danneggiamento alle strutture e alle attrezzature.

#### **ARTICOLO - 12 SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato previsto e punito dal codice penale o illecito previsto e punito da altre leggi e/o regolamenti, saranno accertate e punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00.
2. Per quanto concerne l'erogazione e l'applicazione delle sanzioni si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689.

#### **ARTICOLO 13 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogata e revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.